

CT 40406-13

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

CORTE COSTITUZIONALE

ATTO DI INTERVENTO

per

il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12

interveniante

nel giudizio di legittimità costituzionale promosso con ordinanza della Corte di cassazione- sezione terza penale del 9.5-11.6.2013, pubblicata nella G.U. n. 441/2013

Con il presente atto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso *ut supra*, spiega intervento nel giudizio di legittimità costituzionale promosso con l'ordinanza n. 146/2013 della Corte di cassazione-sezione terza penale , pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 44/2013, avente ad oggetto: a) l'art. 4 *bis* del decreto-legge n. 272/2005, introdotto dalla legge di conversione n. 49/2006, nella parte in cui, avendo sostituito i commi 1 e 4 dell'art. 73 del d.p.r. n. 309/1990, parifica ai fini sanzionatori le sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle II e IV, previste dal previgente art. 14, a quelle di cui alle tabelle I e III, elevando conseguentemente le sanzioni per le prime dalla pena della

reclusione da due a sei anni e della multa da € 5.164 ad € 77.468 a quella della reclusione da sei a venti anni e della multa da € 26.000, ad € 260.000; b) l'art. 4 *vicies ter*, comma 2, lettera a) e comma 3, lettera a) n. 6 del medesimo decreto-legge, nella parte in cui sostituisce gli artt. 13 e 14 del d.p.r. n. 309/1990, unificando le tabelle che identificano le sostanze stupefacenti, ed in particolare includendo la cannabis e i suoi prodotti nella prima di tali tabelle, in riferimento all'art. 77, secondo comma della Costituzione, in via principale sotto il profilo dell'estraneità delle nuove norme inserite dalla legge di conversione all'oggetto, alle finalità ed alla *ratio* dell'originario decreto-legge, ed in via subordinata sotto il profilo dell'evidente carenza del presupposto del caso straordinario di necessità ed urgenza.

In punto di rilevanza, la Corte di cassazione ha osservato che tale presupposto di ammissibilità della presente questione di costituzionalità sussisterebbe in considerazione del fatto che avendo i giudici del merito individuato la pena base nel minimo edittale, fissato dal vigente testo dell'art. 73 del d.p.r. n. 309/1990 (come sostituito dall'art. 4-*bis* del decreto-legge n. 272/2005, introdotto dalla legge di conversione n. 46/2009)- per effetto dell' eventuale annullamento del citato art. 4 *bis* e del conseguente ripristino dell'efficacia della disposizione di cui al previgente testo dell'art. 73 del d.p.r. n. 309/1990 (che, al comma 4, prevedeva per la sostanza tipo hashish la pena della reclusione da due a sette anni

e la multa da € 5164 ad € 77.468), la pena base, e quindi anche quella finale, dovrebbero essere fissate in una misura notevolmente inferiore, quanto meno prossima al diverso minimo edittale di due anni di reclusione.

In primo luogo si eccepisce l'inammissibilità della presente questione di legittimità costituzionale.

La Corte di cassazione ha omesso di considerare la possibilità di adeguare il trattamento sanzionatorio della fattispecie concreta sottoposta al suo giudizio, ritenuta priva di gravità, applicando l'attenuante prevista dal quinto comma dell'art. 73 del d.p.r. n. 309/1990, senza necessità di sollecitare la rimozione dell'art. 4 *bis* del decreto-legge in questione attraverso una pronuncia di incostituzionalità.

La questione è, comunque, palesemente infondata.

A differenza di quanto ritenuto dalla Suprema Corte, il decreto-legge in questione non aveva ad oggetto solo misure concernenti lo svolgimento delle Olimpiadi invernali di Torino del 2005, ma anche disposizioni in materia di tossicodipendenza (art. 4, comma 1, norma abrogativa dell'art. 94 *bis* del d.p.r. n. 309/1990, tale da eliminare alcuni ostacoli all'accesso alle misure alternative alla detenzione da parte dei tossicodipendenti recidivi; art. 4, comma 2, statuente la non applicabilità del comma 9, lettera c) dell'art. 656 c.p.p., ostativo alla concessione della sospensione dell'esecuzione della pena ai recidivi di cui all'art. 99, comma 4)

c.p., ai tossicodipendenti che, al momento del deposito della sentenza definitiva avessero in corso un programma terapeutico di recupero).

Stante il fatto che le disposizioni poc'anzi citate appaiono assolutamente coerenti con la premessa al decreto-legge in questione, in cui è menzionata la straordinarietà e l'urgenza di garantire l'efficacia dei programmi terapeutici di recupero per le tossicodipendenze, anche in caso di recidiva, appare indubbia l'omogeneità della loro *ratio* rispetto a quella che ispira le disposizioni censurate, anch'esse preordinate al perseguimento delle stesse finalità di recupero dei tossicodipendenti e di contrasto del fenomeno della tossicodipendenza, a tutela della salute individuale e collettiva, avute di mira dal Governo della Repubblica con l'adozione del decreto-legge in questione.

L'intervento normativo attuato con i 23 articoli della legge di conversione è assolutamente in linea con la *ratio* e con le finalità che hanno ispirato l'adozione del decreto-legge n. 272/2005, rispondendo anche ad un'esigenza di straordinaria urgenza e necessità nel disciplinare una materia ritenuta di fondamentale importanza ai fini della tutela della salute individuale e collettiva, nonché ai fini della salvaguardia della sicurezza pubblica, attraverso il rigoroso e fermo contrasto al traffico ed allo spaccio degli stupefacenti, e del recupero dei tossicodipendenti, anche in

caso di recidiva, mediante specifiche disposizioni introdotte in sede di conversione del decreto-legge.

Nel far riserva di illustrare ampiamente con successiva memoria le proprie ragioni, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con il presente atto chiede che la predetta questione di costituzionalità venga dichiarata inammissibile o comunque venga rigettata siccome infondata.

Roma, 19.11.2013


MASSIMO GIANNUZZI

AVVOCATO DELLO STATO



5721

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi
Ufficio Contenzioso e per la consulenza giuridica
Servizio Contenzioso Costituzionale e consulenza giuridica

ROMA,

AVVOCATURA GENERALE STATO
(CT 40406/13)

Ordinanza pubblicata G.U. n.44/2013 (scadenza 19.11.2013)


DAGL **4.3.30.3/237.2/375** - D.I.

Riferimento questione legittimità costituzionale degli artt. 4-bis e 4-vicies ter del D.L. n. 275/2005 convertito con modificazioni dalla L. n. 49/2006, sollevata dalla CORTE DI CASSAZIONE con ordinanza in data 11.06.2013 (MANISCALCO Vincenzo) comunicasi DETERMINAZIONE INTERVENTO Presidente Consiglio Ministri per manifesta inammissibilità delle questioni.

Pregasi inviare copia atto intervento.

SOTTOSEGRETARIO DI STATO
FILIPPO PATRONI GRIFFI

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DAGL_UCCG 0023289 P-4.3.30.3
del 14/11/2013



8510011

4.